SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 66**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1990.

Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata.

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1990.

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria della provincia di Bolzano.

90A0386-90A0387-90A0438

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 2

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario del nuovo catasto terreni per i comuni di Budrio e Minerbio della provincia di Bologna.

90A0644

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **20**:

Pacchetti, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1990.

S.C.E.T. - Smalterie conduttori elettrici Torino, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1990.

Asfalt - CCP, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1990.

Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara Canavese: Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1990.

Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese: Rimborso di obbligazioni «7% - Emissione 1971».

Banco di Sardegna, sezione autonoma credito fondiario, in Sassari: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 gennaio 1990; cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1990.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 4ª emissione - 4ª tranche» sorteggiate il 7 febbraio 1990.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 5ª emissione - 4ª tranche» sorteggiate il 7 febbraio 1990.

Obbligazioni «12% - 1980/1995 - 8ª emissione» sorteggiate il 7 febbraio 1990.

Obbligazioni «10% - 1978/1998 - 6ª emissione - 2ª tranche» sorteggiate il 7 febbraio 1990.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche: Cartelle fondiarie sorteggiate il 14 febbraio 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 marzo 1990, n. 50.

Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

«3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a venticinque giorni».

Art. 2.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

«10-*bis*. Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota agli articoli 1 e 2:

Il testo dell'art. 24 della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24 *(Licenze)*. — 1. Ai militari di leva ed in ferma prolungata si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore.

3. *Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a venticinque giorni.*

4. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente.

5. Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a:

a) un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 300 km;

b) n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 300 km.

6. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 km dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso di treni rapidi.

7. Le norme di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.

8. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.

9. Analogamente non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi.

10. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 8 e 9 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.

10-bis. *Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative.*

11. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.

12. Al quinto comma dell'art. 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole "portatori di handicaps", sono aggiunte le parole "militari di leva"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1578):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 6 febbraio 1989.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 14 marzo 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 6 aprile 1989 e approvato il 3 giugno 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3896):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 31 luglio 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla IV commissione il 7, 8, 15 febbraio 1990 e approvato il 22 febbraio 1990.

90G0085

LEGGE 19 marzo 1990, n. 51.

Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, è aumentata di lire 35.200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa in ragione di lire 10.000 milioni nell'anno 1989, lire 15.000 milioni nell'anno 1990, lire 5.000 milioni nell'anno 1991 e lire 5.200 milioni nell'anno 1992.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno; quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 1990, a lire 5.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 5.200 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1:

La legge n. 342/1984 reca: «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1747):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) l'8 maggio 1989.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 20 giugno 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 13, 20 settembre 1989; 4 ottobre 1989 e approvato il 5 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4274):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 25 ottobre 1989, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalla IV commissione il 1° febbraio 1990 e approvato il 22 febbraio 1990.

90G0086

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 settembre 1989.

Delega al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Astone a presiedere la commissione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in caso di assenza del Ministro.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 325, che istituisce la commissione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Astone è delegato a presiedere la commissione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in caso di assenza del Ministro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 settembre 1989

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1990
Registro n. 2 Poste, foglio n. 153

90A1315

DECRETO 14 settembre 1989.

Delega al Sottosegretario di Stato on. Francesco Tempestini a presiedere la commissione centrale del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in caso di assenza del Ministro.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 325, che istituisce la commissione centrale del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. Francesco Tempestini è delegato a presiedere la commissione centrale del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in caso di assenza del Ministro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 settembre 1989

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1990
Registro n. 5 Poste, foglio n. 375

90A1316

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1990.

Corso legale delle nuove monete da L. 50 e da L. 100.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 50 e da L. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1952, concernente le caratteristiche delle suddette monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1989, concernente le nuove caratteristiche tecniche delle monete da L. 50 e da L. 100;

Decreta:

Art. 1.

Le monete di acmonital da L. 50 e da L. 100 aventi le caratteristiche artistiche di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951 e le caratteristiche tecniche di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, indicati nelle premesse, avranno corso legale dal 9 aprile 1990.

Art. 2.

Al fine di consentire le prove di adattamento delle macchine distributrici automatiche alle diverse caratteristiche dei tagli sopra indicati, la Tesoreria centrale dello Stato, in tempi antecedenti la data di inizio del corso legale di cui al precedente articolo, provvederà alla consegna degli occorrenti quantitativi di monete ai produttori e gestori operanti nel settore preventivamente autorizzati dalla Direzione generale del Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

90A1314

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 marzo 1990.

Controlli per l'aiuto comunitario al grano duro previsti dal regolamento CEE n. 1738 del 19 giugno 1989.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1989, n. 436, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto per il grano duro ed in particolare i commi 8 e 9 dell'art. 8;

Ritenuto che le operazioni di controllo con le modalità previste dal regolamento CEE n. 1738 del 19 giugno 1989, si pongono come condizione essenziale per la corretta erogazione dell'aiuto;

Ritenuto che il pagamento dell'aiuto stesso senza il puntuale rispetto degli adempimenti di controllo prescritti, imputabile allo Stato membro, esporrebbe l'Italia al rischio del rifiuto da parte della Comunità europea della spesa relativa all'aiuto concesso;

Considerato che la maggioranza delle regioni competenti alla liquidazione dell'aiuto non ha potuto, in ragione dei mezzi occorrenti e del tempo a disposizione, garantire l'effettuazione di detti controlli;

Considerato che analoga indisponibilità è stata manifestata dall'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali;

Considerato che al fine di assicurare il regolare funzionamento del regime di aiuto, occorre, in via di urgenza e limitatamente alla campagna agraria in corso, autorizzare l'A.I.M.A. a curare, con modalità e procedure omogenee per tutte le unità amministrative, gli indicati adempimenti di controllo;

Decreta:

Per la campagna agraria 1989-90, l'A.I.M.A. è autorizzata a curare, a mezzo di convenzione da stipulare con un organismo specializzato, l'esecuzione su tutto il territorio nazionale dei controlli previsti dagli articoli 6 e 7 del regolamento CEE n. 1738 del 19 giugno 1989, e successive modifiche ed integrazioni, con strutture organizzative ed operative che saranno messe a disposizione delle regioni per gli adempimenti a queste ultime spettanti in materia di liquidazione dell'aiuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1990

Il Ministro: MANNINO

90A1331

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dall'11 dicembre 1989 al 20 gennaio 1990: ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia, per il trasloco della sede «Villaggio del Fanciullo» di Civitavecchia alla nuova sede di via Cesare Battisti;

in data 20 gennaio 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Trapani, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 25 gennaio 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino, per la partecipazione, del personale dell'ufficio, ad una assemblea sindacale;

in data 29 gennaio 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino, per la adesione ad uno sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.A.L.Fi, di una altissima percentuale del personale, in servizio presso il menzionato ufficio;

in data 6 febbraio 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento, per la partecipazione, ad uno sciopero generale, del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 10 febbraio 1990: uffico del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta, per la disinfestazione dei locali di detti uffici, siti nel palazzo degli uffici finanziari;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

DALL'11 DICEMBRE 1989 AL 20 GENNAIO 1990

Regione Lazio:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IN DATA 20 GENNAIO 1990

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Trapani.

IN DATA 25 GENNAIO 1990

Regione Piemonte:

uffico provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino.

IN DATA 29 GENNAIO 1990

Regione Piemonte:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino.

IN DATA 6 FEBBRAIO 1990

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento.

IN DATA 10 FEBBRAIO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Caltanissetta;
conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1332

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 11 e 30 gennaio, 15, 16 e 30 marzo, 18 e 21 aprile, 11 e 25 maggio, 13, 15 e 30 giugno, 24 e 25 luglio 1989, presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922764, n. 923125 e n. 923373 rispettivamente in data 26 luglio, 6 e 27 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente, per contratti individuali, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

10) condizioni speciali della tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente, per contratti individuali, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) condizioni generali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente per contratti individuali;

14) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

15) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

18) condizioni di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente da applicare alle tariffe di cui ai punti 14) e 16);

19) tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al punto 19);

21) tariffe di assicurazione di annualità temporanea certa a rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili, a prèmio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

22) condizioni speciali di polizza, da applicare alle tariffe di cui al punto 21);

23) tariffe di assicurazione di annualità temporanea certa a rate annuali, semestrali trimestrali e mensili, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione

24) condizioni speciali di polizza, da applicare alle tariffe di cui al punto 23);

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

26) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili.

In caso di decesso dell'assicurato nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1265

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bològna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 11 e 30 gennaio, 15, 16 e 30 marzo, 18 e 21 aprile, 11 e 25 maggio, 13, 15 e 30 giugno, 24 e 25 luglio 1989, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922763, n. 923126 e n. 923372 rispettivamente in data 26 luglio, 6 e 27 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente, per contratti individuali, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

10) condizioni speciali della tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente, per contratti individuali, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) condizioni generale di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente per contratti individuali;

14) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

15) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

18) condizioni di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente da applicare alle tariffe di cui ai punti 14) e 16);

19) tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al punto 19);

21) tariffe di assicurazione di annualità temporanea certa a rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

22) condizioni speciali di polizza, da applicare alle tariffe di cui al punto 21);

23) tariffe di assicurazione di annualità temporanea certa a rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

24) condizioni speciali di polizza, da applicare alle tariffe di cui al punto 23);

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

26) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili.

In caso di decesso dell'assicurato nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1266

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988, 21 marzo, 2 e 19 giugno 1989, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922207, e n. 923281, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1267

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnie riunite di assicurazione Società per azioni - «C.R.A.», in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 21 marzo, 18 aprile e 23 giugno 1989, presentate dalla Compagnie riunite di assicurazione Società per azioni - «C.R.A.», con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922200, e n. 923262, rispettivamente in data 20 giugno e 21 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnie riunite di assicurazione Società per azioni - «C.R.A.», con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffe di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1268

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla F.A.T.A. assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 dicembre 1988, 18 marzo e 22 giugno 1989, presentate dalla F.A.T.A. assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922174 e n. 923231, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla F.A.T.A. assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1269

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla FIRS italiana di assicurazioni, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 28 marzo, 25 maggio e 22 giugno 1989 della FIRS italiana di assicurazioni, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922212 e n. 923302, rispettivamente in data 20 giugno e 25 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla FIRS italiana di assicurazioni, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente,

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1270

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Helvetia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 17 marzo e 22 giugno 1989 presentate dalla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922209 e n. 923438, rispettivamente in data 20 giugno e 29 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1271

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Intercontinentale assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988, 21 marzo e 23 giugno 1989 presentate dall'Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922195 e n. 923239, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1272

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988, 24 marzo, 17 aprile e 20 giugno 1989 presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922197 e n. 923225, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1273

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Italia assicurazioni S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 31 marzo, 20 e 26 aprile, 1° e 26 giugno 1989 presentate dalla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922188, n. 922545 e n. 923279, rispettivamente in data 20 giugno, 12 luglio e 22 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali;

28) modifica alle condizioni generali di polizza da applicare alle assicurazioni di gruppo per il caso di morte e alle assicurazioni di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1274

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Italiana incendio vita e rischi diversi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988, 24 marzo, 17 aprile e 20 giugno 1989 presentate dalla Italiana incendio vita e rischi diversi società di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922185 e n. 923224, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Italiana incendio vita e rischi diversi società di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1275

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 22 marzo, 24 aprile e 23 giugno 1989 da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922180 e n. 923284, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1276

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Latina vita compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 e 28 dicembre 1988, 16 marzo, 18 aprile e 23 giugno 1989 presentate dalla Latina vita compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 921886 e n. 923378, rispettivamente in data 30 maggio e 27 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Latina vita compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1277

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da L'Italica Dival vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988, 17 marzo, 17 aprile e 22 giugno 1989 presentate da L'Italica Dival vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922145 e n. 923276, rispettivamente in data 19 giugno e 22 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate da L'Italica Dival vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1278

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988, 17 marzo, 17 aprile e 22 giugno 1989 della Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922198 e n. 923383, rispettivamente in data 20 giugno e 27 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto, 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1279

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 17 marzo, 24 aprile e 22 giugno 1989 presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922612 e n. 923375, rispettivamente in data 17 luglio e 27 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1280

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Lavoro vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 e 27 dicembre 1988, 22 marzo, 17 aprile e 23 giugno 1989 presentate dalla Lavoro vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922178 e n. 923250, rispettivamente in data 20 giugno e 21 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Lavoro Vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1281

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 28 marzo, 16 e 21 giugno 1989 presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922426 e n. 923376, rispettivamente in data 5 luglio e 27 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale,

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1282

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Maeci vita S.p.a., già Norimberga Maeci vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 22 marzo, 12 aprile e 22 giugno 1989 presentate dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., ora Maeci vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 19 settembre 1989 con la quale la Norimberga Maeci vita S.p.a. ha comunicato che la assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato il cambiamento della ragione sociale della Norimberga Maeci vita S.p.a. in Maeci vita S.p.a.;

Viste le lettere n. 922176 e n. 923257, rispettivamente in data 20 giugno e 21 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Maeci vita S.p.a., già Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione e prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1283

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esèrcizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 22 marzo, 9 maggio e 22 giugno 1989, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922208 e n. 923258, rispettivamente in data 20 giugno e 21 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione e prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1284

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988, 21 marzo, 26 aprile e 19 giugno 1989, presentate dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922153, e n. 923255, rispettivamente in data 19 giugno e 21 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza, regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1285

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., in Segrate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1988, 12 aprile e 22 giugno 1989, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., con sede in Segrate (Milano), intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922147, e n. 923279, rispettivamente in data 19 giugno e 27 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., con sede in Segrate (Milano):

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffe di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1286

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Meie vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 dicembre 1988, 7 aprile, 4 maggio e 23 giugno 1989, presentate dalla Meie vita società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 921885, e n. 923230, rispettivamente in data 30 maggio e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Meie vita società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1287

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., in Segrate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 29 marzo e 27 giugno 1989, presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922210, e n. 923301, rispettivamente in data 20 giugno e 25 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1288

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Nationale vita S.p.a., ora Montepaschi vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1988, 10 marzo, 13 aprile e 22 giugno 1989 presentate da La Nationale vita S.p.a., ora Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 20 novembre 1989 con la quale La Montepaschi vita S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione ha deliberato il cambiamento della denominazione sociale da Nationale vita S.p.a. in Montepaschi vita S.p.a.;

Viste le lettere n. 922199 e n. 923382 rispettivamente in data 20 giugno e 21 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., già Nationale vita S.p.a. con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per La Nationale vita S.p.a., non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1289

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Nationale Suisse vita compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 dicembre 1988, 3 aprile e 23 giugno 1989 presentate dalla Nationale Suisse Vita compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922183 e n. 923380 rispettivamente in data 20 giugno e 27 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Nationale Suisse vita compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1290

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Vita Nuova S.p.a., già Norditalia vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

V86 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 17 marzo, 14 aprile e 22 giugno 1989 presentate dalla Norditalia vita compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., ora Vita Nuova S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 25 luglio 1989 con la quale la Norditalia vita compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., ha comunicato che l'assemblea straordinaria ha deliberato il cambiamento della denominazione sociale da Norditalia vita compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Vita Nuova S.p.a.;

Viste le lettere n. 922154 e n. 923223 rispettivamente in data 19 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Vita Nuova S.p.a., già Norditalia vita compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 8), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1291

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni:

Vista la legge 9 maggio 1989. n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare lenuove modifiche di statuto in deroga al termine triennaledi cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 marzo 1989, per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici

Art. 179. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico cosmetologo.

La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo.

Art. 180. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto studenti.

Art. 181. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 182. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domanda a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 183. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia ed istologia generale e della cute,

microbiologia e microbiologia clinica (*);

fisica (*);

chimica, biochimica e biochimica clinica (*),

chimica dei prodotti cosmetici.

2° Anno:

nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi;

cosmetologia applicata;

dermatologia estetica;

fisioterapia dermatologica;

farmacologia e tossicologia cosmetologica;

etica medica;

massoterapia;

nozioni di patologia dermatologica.

3° *Anno:*

tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici;

controllo di qualità microbiologico e tossicologico;

legislazione cosmetica;

cosmetologia applicata, correttiva e decorativa;

nozioni di dermatologia correttiva;

nozioni di chirurgia estetica.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono tenuti altresì a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 184. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori e laboratori:

1) ambulatorio di dermatologia clinica, fisioterapia dermatologica e dermatologia correttiva (istituto di clinica dermosifilopatica);

2) laboratorio di diagnostica allergologica e cosmetologica (istituto di clinica dermosifilopatica);

3) laboratorio di chimica dei prodotti cosmetici (istituto di chimica organica).

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 185. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 29 agosto 1989

Il rettore: BERLINGUER

90A1292

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 27 aprile 1988 dal consiglio di amministrazione in data 31 maggio 1988 e dal senato accademico in data 23 giugno 1988;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 marzo 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Genova è aggiunta la seguente scuola:

9) *Di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria* (ad indirizzo chirurgico)

Dopo l'art. 552 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria ad indirizzo chirurgico come di seguito riportato.

9) *Scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria* (ad indirizzo chirurgico)

Art. 553. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria ad indirizzo chirurgico presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, con particolare riferimento alla chirurgia, alla cardiochirurgia ed alle connesse metodiche di circolazione extracorporea del sangue.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria.

Art. 554. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.

Art. 555. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di clinica chirurgica: cattedra di cardiochirurgia e cattedra di chirurgia vascolare e l'istituto scientifico di medicina interna: cattedra di cardiologia.

Art. 556. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana (*);
fisiologia umana (*);
farmacologia (*);
anestesiologia (*);
nozioni di tecnologie biomediche (*);
nozioni di patologia clinica.

2° Anno:

nozioni di cardiologia e angiologia;
nozioni di anestesia e rianimazione;
nozioni di fisiopatologia respiratoria;
nozioni di cardioangiochirurgia I;
nozioni di nefrologia;
tecniche di perfusione extracorporea I.

3° Anno:

nozioni di cardioangiochirurgia II;
nozioni di elettrostimolazione cardiaca;
nozioni di neurologia;
nozioni di medicina legale (*);
tecnica di perfusione extracorporea II.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 557. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

struttura della cattedra di cardiologia;
struttura della cattedra di cardiochirurgia;
struttura della cattedra di chirurgia vascolare.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 558. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 9 ottobre 1989

Il rettore

90A1293

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 27 aprile 1988, dal consiglio di amministrazione in data 31 maggio 1988 e dal senato accademico in data 23 giugno 1988;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 471, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Genova è aggiunta la seguente scuola:

10) *Di tecnico di igiene ambientale e del lavoro*

Dopo l'art. 558 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di igiene ambientale e del lavoro come di seguito riportato.

10) *Scuola diretta a fini speciali di tecnico di igiene ambientale e del lavoro*

Art. 559. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di igiene ambientale e del lavoro presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico sanitario esperto in igiene pubblica e del lavoro.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro.

Art. 560. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.

Art. 561. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova - Istituti di igiene e medicina preventiva e di medicina del lavoro.

Art. 562. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica (*);
chimica e propedeutica biochimica (*);
biologia generale (*);
microbiologia (*);
statistica medica (*);
tecniche di prelevamento ed analisi di campioni di aria, suolo, alimenti.

2° Anno:

chimica analitica (microanalisi);
tossicologia (*);
igiene pubblica;
igiene dell'ambiente;
tecnologia del lavoro industriale ed agricolo;
organizzazione del lavoro;
legislazione ed organizzazione sanitaria.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 563. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori dell'istituto di igiene e medicina preventiva e dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Genova e delle strutture pubbliche all'uopo convenzionate.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 564. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme statutarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 9 ottobre 1989

Il rettore

90A1317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 marzo 1990 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «I diritti della partoriente e i diritti del bambino in ospedale».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso Centro studi e ricerche sulla maternità presso Centro azione Milano donne, viale Tibaldi, 41 - 20136 Milano.

90A1356

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione del personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fornara industrie*, con sede in Torino, stabilimenti di Moncalieri (Torino) e Torino, licenziati dal 25 aprile 1985 al 16 ottobre 1988:

periodo: dal 12 ottobre 1989 all'11 aprile 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 19 dicembre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 13 giugno 1989 al 12 dicembre 1989;
CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 19 dicembre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 13 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Verrina*, con sede in Genova-Voltri, stabilimento di Genova-Voltri, licenziati dall'8 settembre 1985:

periodo: dal 10 marzo 1989 al 9 settembre 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dall'8 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Verrina*, con sede in Genova-Voltri e stabilimento di Genova-Voltri, licenziati dall'8 settembre 1985:

periodo: dal 10 settembre 1989 al 9 marzo 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dall'8 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cantieri Baglietto*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimento di Varazze (Savona), licenziati dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 15 agosto 1989 al 14 febbraio 1990;
CIPI 29 maggio 1980: dal 28 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Omniplast*, con sede in Rivoli (Torino), stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
CIPI 11 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Passoni*, con sede in Manzano (Udine), stabilimento di Manzano (Udine), licenziati dal 3 luglio 1986 al 1° luglio 1988:

periodo: dal 27 giugno 1989 al 26 dicembre 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Apia*, con sede in Arco (Trento), stabilimento di Arco (Trento), licenziati dal 27 settembre 1986:

periodo: dal 21 settembre 1989 al 20 marzo 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Levante*, con sede in Sestri Levante (Genova), stabilimento di Sestri Levante (Genova), licenziati dal 25 settembre 1986:

periodo: dal 24 settembre 1988 al 23 marzo 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ulysses*, con sede in Verona (Verona), stabilimento di Carasco (Genova), licenziati dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 27 ottobre 1989 al 26 aprile 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arfloor*, con sede in Arco (Trento), stabilimento di Rovereto (Trento), licenziati dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 16 luglio 1989 al 15 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura di Casorate*, con sede in Casorate Primo (Pavia) e stabilimento di Casorate Primo (Pavia), licenziati dal 23 novembre 1983:

periodo: dal 23 maggio 1987 al 25 agosto 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 gennaio 1988, n. 9655/39.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura di Casorate*, con sede in Casorate Primo (Pavia), stabilimento di Casorate Primo (Pavia), licenziati dal 23 novembre 1983:

periodo: dal 26 agosto 1987 al 23 novembre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 gennaio 1988, n. 9655/40.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura di Casorate*, con sede in Casorate Primo (Pavia), stabilimento di Casorate Primo (Pavia), licenziati dal 23 novembre 1983:

periodo: dal 24 novembre 1987 al 21 maggio 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 luglio 1988, n. 9986/57.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura di Casorate*, con sede in Casorate Primo (Pavia), stabilimento di Casorate Primo (Pavia), licenziati dal 23 novembre 1983:

periodo: dal 22 maggio 1988 al 17 novembre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 febbraio 1989, n. 10332/12.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura di Casorate*, con sede in Casorate Primo (Pavia), stabilimento di Casorate Primo (Pavia), licenziati dal 23 novembre 1983:

periodo: dal 18 novembre 1988 al 16 maggio 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 10363/21.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura di Casorate*, con sede in Casorate Primo (Pavia), stabilimento di Casorate Primo (Pavia), licenziati dal 23 novembre 1983:

periodo: dal 17 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 10721/20.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.E.R. calzaturifici export riuniti*, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia), stabilimenti di Manerba sul Garda (Brescia), Roè Volciano (Brescia) e Villanuova sul Clisi (Brescia), licenziati dal 12 gennaio 1986 al 4 gennaio 1989:

periodo: dal 4 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 18 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Ligure*, con sede in Varazze (Savona), stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), licenziati dal 23 maggio 1987:

periodo: dall'11 novembre 1989 al 10 maggio 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 23 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera A. Barbarossa*, con sede in Genova-Voltri, stabilimento di Genova-Voltri, licenziati dal 28 marzo 1987:

periodo: dal 20 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera A. Barbarossa*, con sede in Genova-Voltri, stabilimento di Genova-Voltri, licenziati dal 28 marzo 1987:

periodo: dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera A. Barbarossa*, con sede in Genova, stabilimento di Genova-Voltri, licenziati dal 28 marzo 1987:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.N. Società Italiana Naylon*, con sede in Ivrea (Torino), stabilimento di Ivrea (Torino), licenziati dal 29 marzo 1987 al 28 settembre 1989:

periodo: dal 24 settembre 1989 al 23 marzo 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sermide*, con sede in Genova, stabilimenti di Genova e Sermide (Mantova), licenziati dall'8 marzo 1984:

periodo: dal 28 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dall'8 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sermide*, con sede in Genova, stabilimenti di Genova e Sermide (Mantova), licenziati dall'8 marzo 1984:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 27 febbraio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dall'8 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mangimi Marzoli*, con sede in Torre del Greco (Napoli), stabilimento di Torre del Greco (Napoli), licenziati dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 25 febbraio 1990 al 24 agosto 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Orso Bianco*, con sede in Brescia, stabilimento di Sant'Olcese (Genova), licenziati dal 19 novembre 1984:

periodo: dall'11 novembre 1989 al 10 maggio 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone e Torre di Pordenone (Pordenone), licenziati dal 27 giugno 1988 al 28 dicembre 1988:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Carrozzeria Pasino*, con sede in Solero (Alessandria), stabilimento di Solero (Alessandria), licenziati dal 5 aprile 1985:

periodo: dal 5 ottobre 1989 al 4 aprile 1990;
CIPI 10 luglio 1985: dal 5 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. National Imo Constructions*, con sede in Volvera (Torino), stabilimento di Volvera (Torino), licenziati dal 2 maggio 1985:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 27 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Graziano & C.*, con sede in Tortona (Alessandria), stabilimento di Tortona (Alessandria), licenziati dal 30 settembre 1988 al 2 aprile 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dall'11 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ausatex*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine), stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), licenziati dal 27 febbraio 1986:

periodo: dal 27 agosto 1989 al 26 febbraio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Atel-Mec*, con sede in Rivoli (Torino), stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dall'11 gennaio 1986:

periodo: dall'11 luglio 1989 al 10 gennaio 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dall'11 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Lexiapel di E. Lanzetti & C.*, con sede in Lesa (Novara), stabilimento di Lesa (Novara), licenziati dal 1° aprile 1989:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 6 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. N.s.g. Nichelino società Gomma*, con sede in Nichelino (Torino), stabilimento di Nichelino (Torino), licenziati dal 4 marzo 1986:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 4 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Novolan 74*, con sede in Gravellona Toce (Novara), stabilimento di Gravellona Toce (Novara), licenziati dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 7 maggio 1989 al 6 novembre 1989;
CIPI 8 maggio 1986: dal 7 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Iseo Serrature*, con sede in Pisogne (Brescia), stabilimento di Pisogne (Brescia), licenziati dal 23 dicembre 1988:

periodo: dal 24 giugno 1989 al 23 dicembre 1989;
CIPI 18 settembre 1987: dal 30 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Temperglass*, con sede in Brescia, stabilimento di Brescia, licenziati dal 24 marzo 1986:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 24 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria Mobili Ebrille*, con sede in Castagnole Lanza (Asti), stabilimento di Castagnole Lanza (Asti), licenziati dal 19 marzo 1989:

periodo: dal 21 settembre 1989 al 20 marzo 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori dell'azienda *Soc. Pelletterie Malusardi*, con sede in Borghetto Borbera (Alessandria), stabilimento di Borghetto Borbera (Alessandria), licenziati dall'11 novembre 1982 al 18 aprile 1988:

periodo: dal 14 aprile 1989 al 13 ottobre 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carminati Filati*, con sede in Milano, stabilimenti di Bellinzago (Novara) e Oleggio (Novara), licenziati dal 12 marzo 1983 al 17 agosto 1988:

periodo: dal 12 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ispa Tubi Acciaio*, con sede in Torino, stabilimento di Torino, licenziati dal 29 gennaio 1983 all'8 aprile 1988:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 1° ottobre 1989;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 22 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessitura di Marano*, con sede in Marano Ticino (Novara), stabilimento di Marano Ticino (Novara), licenziati dal 29 marzo 1983 al 4 settembre 1988:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

45) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. M.I.A.*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 9 novembre 1984:

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
CIPI 26 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

46) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Barre Italia*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 20 marzo 1985 al 9 settembre 1988:

periodo: dal 5 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 5 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), è prolungata dal 5 settembre 1988 al 4 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Quartu S. Elena (Cagliari), zona Simbirizzi e di Villamar e Segariu (Cagliari), è prolungata dal 15 maggio 1989 al 14 novembre 1989.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), è prolungata dal 13 aprile 1989 al 12 ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 9 gennaio 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dal 3 ottobre 1989 al 2 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gorin*, con sede in S. Arpino (Caserta), stabilimento di S. Arpino (Caserta), licenziati dal 25 novembre 1984 al 15 maggio 1988:
periodo: dal 7 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 30 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plastica Tirrena*, con sede in Giugliano (Napoli), stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 9 marzo 1985 al 26 novembre 1988:
periodo: dal 22 novembre 1989 al 21 maggio 1990;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Conceria Salca*, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli, licenziati dall'8 maggio 1985 al 28 ottobre 1988:
periodo: dal 24 ottobre 1989 al 23 aprile 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Icobox*, con sede in Avellino e non Battipaglia (Salerno), stabilimento di Battipaglia (Salerno), licenziati dal 4 ottobre 1985:
periodo: dal 24 settembre 1989 al 23 marzo 1990;
CIPI 30 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in comune di Quartu S. Elena (Cagliari), a decorrere dall'11 giugno 1985 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 3 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 maggio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Contimer*, con sede in Nola (Napoli), stabilimento di Nola (Napoli), licenziati dal 6 novembre 1985:
periodo: dal 28 ottobre 1989 al 27 aprile 1990;
CIPI 27 novembre 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Trafindustria*, con sede in Marcianise (Caserta), stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 10 marzo 1986 al 10 settembre 1988:
periodo: dal 6 settembre 1989 al 5 marzo 1990;
CIPI 11 luglio 1980: dal 12 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carmen*, appartenente al settore Carpenteria Metallica nella provincia di Napoli con sede in Napoli, stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 aprile 1986 al 31 dicembre 1988.
periodo: dal 24 aprile 1989 al 23 ottobre 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 28 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carmen*, appartenente al settore Carpenteria Metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 aprile 1986 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 24 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 28 aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 giugno 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Twintex*, con sede in Prato (Firenze), stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 3 maggio 1986:
periodo: dal 19 ottobre 1989 al 18 aprile 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.S.M.E.T. Ind. Stampaggi Mat. Termoindurenti*, appartenente al settore Carpenteria Metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli, licenziati dal 21 aprile 1986 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 22 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 28 aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. SP.AN.*, con sede in Colonnella (Teramo), stabilimento di Colonnella (Teramo), licenziati dal 15 giugno 1986:
periodo: dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 4 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Il Fabbricone*, con sede in Prato (Firenze), stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 19 agosto 1988 al 17 febbraio 1989:
periodo: dal 21 agosto 1989 al 20 febbraio 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Pubbligraf*, con sede in Casandrino (Napoli), stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 10 ottobre 1986 al 12 ottobre 1986:
periodo: dal 4 ottobre 1989 al 3 aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Retam Sud*, con sede in Bresso (Milano), stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 3 ottobre 1986 al 2 ottobre 1988:
periodo: dal 28 settembre 1989 al 27 marzo 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Viplastik*, con sede in Napoli Secondigliano, stabilimento di Secondigliano (Napoli), licenziati dal 22 novembre 1986 al 21 novembre 1988:

periodo: dal 17 novembre 1989 al 16 maggio 1990;
CIPI 27 aprile 1984: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987:

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marylet Confezioni*, con sede in Pescara, stabilimento di Pescara, licenziati dal 29 ottobre 1986 al 2 novembre 1987:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 31 ottobre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Piccolo & C.*, appartenente al settore Carpenteria Metallica nella provincia di Napoli con sede in Napoli, stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 aprile 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 ottobre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Piccolo & C.*, appartenente al settore Carpenteria Metallica nella provincia di Napoli con sede in Napoli, stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 aprile 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Vitro - Gruppo Italshirt*, con sede in Pollutri (Chieti), stabilimento di Pollutri (Chieti), licenziati dal 31 ottobre 1986 al 2 novembre 1987:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 1° novembre 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 25 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Elcon (Gruppo Italshirt)*, con sede in Piazzano di Atessa (Chieti), stabilimento di Piazzano di Atessa (Chieti), licenziati dal 31 ottobre 1986 al 2 novembre 1987:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 1° novembre 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 25 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tritex (Gruppo Italshirt)*, con sede in Fossacesia (Chieti), stabilimento di Fossacesia (Chieti), licenziati dal 31 ottobre 1986 al 2 novembre 1987:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 1° novembre 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 25 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *Soc. Industria Giocattoli Cinematografici*, con sede in Lanciano (Chieti), stabilimento di Lanciano (Chieti), licenziati dal 12 dicembre 1986 al 16 dicembre 1987:

periodo: dal 15 giugno 1988 al 14 dicembre 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 19 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Savinil*, già *Cobra Due*, con sede in Assemini (Cagliari), stabilimento di Assemini (Cagliari), licenziati dal 21 marzo 1987 al 20 settembre 1988:

periodo: dal 16 settembre 1989 al 15 marzo 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 26 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alfarano Raffaele*, con sede in Casoria (Napoli), stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 30 maggio 1987 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 19 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sta.Gra.Me. - Stabilimento Grafico Meridionale*, con sede in Casavatore (Napoli), stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 26 novembre 1987 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 19 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

27 Lavoratori dell'azienda *S.n.c. General Rettifica Nocerina*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 13 ottobre 1987 al 7 ottobre 1988:

periodo: dal 3 ottobre 1989 al 2 aprile 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cane Profilati*, con sede in Gravellona Toce (Novara), stabilimento di Cellole (Caserta), licenziati dal 6 settembre 1984:

periodo: dal 3 settembre 1989 al 2 marzo 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dall'11 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

29) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Coriman*, con sede in Atri (Teramo), stabilimento di Atri (Teramo), licenziati dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 20 agosto 1989 al 19 febbraio 1990;
CIPI 30 ottobre 1984: dal 16 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Adrilon*, con sede in Basciano (Teramo), stabilimento di Basciano (Teramo), licenziati dal 26 settembre 1987 al 29 settembre 1988:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laterplatani*, con sede in S. Giovanni Gemini (Agrigento), stabilimento di S. Giovanni Gemini (Agrigento), licenziati dal 13 agosto 1986 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 agosto 1988 all'8 febbraio 1989;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laterplatani*, con sede in S. Giovanni Gemini (Agrigento), stabilimento di S. Giovanni Gemini (Agrigento), licenziati dal 13 agosto 1986 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 febbraio 1989 all'8 giugno 1989;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Airone Sud*, con sede in Arzano (Napoli), stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

34) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Laterizi Branella di Branella P. & Figli*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 5 aprile 1988 al 4 ottobre 1988:

periodo: dal 10 ottobre 1989 al 9 aprile 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 5 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile*, con sede in Napoli, stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 16 aprile 1988 al 17 ottobre 1988:

periodo: dal 18 ottobre 1989 al 17 aprile 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. LA.SA. - Lavorazione Sedie e Affini*, con sede in Fisciano (Salerno), stabilimento di Fisciano (Salerno), licenziati dal 29 dicembre 1987 al 23 giugno 1988:

periodo: dal 23 giugno 1989 al 22 dicembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 24 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sebino Est*, con sede in Basciano (Teramo), stabilimento di Basciano (Teramo), licenziati dal 28 febbraio 1988 al 30 agosto 1988:

periodo: dal 31 agosto 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sipel*, con sede in Serino (Avellino), stabilimento di Serino (Avellino), licenziati dal 27 novembre 1984:

periodo: dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 27 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

39) Lavoratori dell'azienda *S.c.r.l. Co.A.Va. - Consorzio cooperative avicole amiantine*, con sede in S. Fiore, località Fornacina (Grosseto), stabilimento di S. Fiore località Fornacina (Grosseto), licenziati dal 30 settembre 1988 al 1° aprile 1989:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 5 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fil - Cot Toscana*, con sede in Ponte Buggianese (Pistoia), stabilimento di Ponte Buggianese (Pistoia), licenziati dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 2 novembre 1989 al 1° maggio 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

41) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Lanificio Italtessile dei Fratelli Mazzoni*, con sede in Prato (Firenze), stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 7 ottobre 1988 all'8 aprile 1989:

periodo: dal 10 ottobre 1989 al 9 aprile 1990;
CIPI 3 agosto 1988: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cosud*, con sede in Casavatore (Napoli), stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 13 novembre 1985:

periodo: dal 16 novembre 1989 al 15 maggio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 13 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

43) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio A.M.*, con sede in Figline Valdarno (Firenze), stabilimento di Figline Valdarno (Firenze), licenziati dal 21 settembre 1988 al 24 marzo 1989:

periodo: dal 26 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
CIPI 10 luglio 1988: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

44) Lavoratori dell'azienda *Soc. Russo di Casandrino*, con sede in Casandrino (Napoli), stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 27 agosto 1988 al 28 febbraio 1989:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 19 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

45) Lavoratori dell'azienda *S.I.R.I.*, con sede in Terni, stabilimento di Terni, licenziati dal 13 giugno 1985:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

46) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ecoinsud già Rossetti Insud*, con sede in Siracusa, stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 28 gennaio 1989 al 28 luglio 1989:

periodo: dal 29 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori dell'azienda *Soc. Edilcemento Gubbio*, con sede in Gubbio (Perugia), stabilimento di Gubbio (Perugia), licenziati dal 31 gennaio 1989 al 31 luglio 1989:

periodo: dal 1° agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Industria Siciliana Pomice*, con sede in Palermo, stabilimento di Palermo, licenziati dal 1° marzo 1989 al 31 agosto 1989:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 1° marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. So.Me.Box.*, con sede in Pontecagnano (Salerno), stabilimento di Pontecagnano (Salerno), licenziati dal 14 aprile 1989 al 13 ottobre 1989:

periodo: dal 14 ottobre 1989 al 13 aprile 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 15 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Costruzioni Imperiale*, con sede in Roma, stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 10 aprile 1986:

periodo: dal 10 ottobre 1989 al 9 aprile 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 6 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Galano Conserve*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 26 marzo 1989 al 25 settembre 1989:

periodo: dal 26 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 1° aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lecablock Teramo*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo), stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo), licenziati dal 28 febbraio 1989 al 27 agosto 1989:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 27 febbraio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Florence*, con sede in Scarperia (Firenze), stabilimento di Scarperia (Firenze), licenziati dal 10 febbraio 1986:

periodo: dal 10 agosto 1989 al 9 febbraio 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 9 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stylresine Sud*, con sede in Avellino, stabilimento di Avellino, licenziati dal 16 ottobre 1988 al 15 aprile 1989:

periodo: dal 16 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 20 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori dell'azienda *Soc. Pagano Aldo*, con sede in Pianura (Napoli), stabilimento di Pianura (Napoli), licenziati dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 17 aprile 1989 al 16 ottobre 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 16 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Silvan*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 20 febbraio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 7 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. River*, con sede in S. Cipriano Piacentino (Salerno), stabilimento di S. Cipriano Piacentino (Salerno), licenziati dal 24 marzo 1986:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 4 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stanford*, con sede in Bologna, stabilimento di Martinsicuro (Teramo), licenziati dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 28 ottobre 1989 al 27 aprile 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori dell'azienda *Ditta Riccardo Confezioni*, con sede in Poggio a Caiano (Firenze), stabilimento di Poggio a Caiano (Firenze), licenziati dall'8 gennaio 1989 al 7 luglio 1989:

periodo: dall'8 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dall'11 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dall'aziende del settore: *Editoria*, operanti in comune di Cagliari a decorrere dal 29 marzo 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 12 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 15 gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

61) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calcidrata*, con sede in Cagliari, stabilimenti di Cagliari, S. Antioco (Cagliari), S. G. Suergiu (Cagliari), licenziati dal 30 aprile 1984 al 16 aprile 1988:

periodo: dal 14 ottobre 1988 al 13 aprile 1989;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

62) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calcidrata*, con sede in Cagliari, stabilimenti di Cagliari, S. Antioco (Cagliari), S. G. Suergiu (Cagliari), licenziati dal 30 aprile 1984 al 16 aprile 1988:

periodo: dal 14 aprile 1989 al 13 ottobre 1989;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un ultimo semestre:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino), stabilimento di Roma, licenziati dal 29 dicembre 1984 al 19 settembre 1988:

periodo: dal 19 marzo 1989 al 18 settembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino), stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 dicembre 1984 al 16 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989 (ultima proroga),
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino), stabilimento di Bari, licenziati dal 29 dicembre 1984 al 17 dicembre 1988:

periodo: dal 16 giugno 1989 al 15 dicembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Omas Industria Meccanica*, con sede in Senigallia (Ancona), stabilimento di Senigallia (Ancona), licenziati dal 5 aprile 1986 al 30 settembre 1988:

periodo: dal 30 marzo 1989 al 29 settembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 11 ottobre 1984: dal 16 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1984.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Thermocalor*, con sede in Aprilia (Latina), stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 16 luglio 1986:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 9 gennaio 1990 (ultima proroga);
CIPI 28 marzo 1985: dal 19 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Creazioni Soldano*, con sede in Genova, stabilimento di Genova, licenziati dal 29 giugno 1984:

periodo: dal 31 maggio 1989 al 30 novembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 20 dicembre 1984: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Simeg*, con sede in Airola (Benevento), stabilimento di Airola (Benevento), licenziati dal 10 giugno 1987 al 10 dicembre 1988:

periodo: dal 9 giugno 1989 all'8 dicembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 8 aprile 1987: dal 28 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 febbraio 1976 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata fino al 22 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 febbraio 1976 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata fino al 22 dicembre 1988.

90A1309

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico relative all'anno 1990. (Provvedimento n. 10/1990)

IL MINISTRO PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 3 del 27 gennaio 1988, con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e contributo per l'onere termico;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 21 del 17 novembre 1989 e n. 26 del 22 novembre 1989 con i quali sono state determinate le attuali aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio grezzo di importazione (P.G.I.), riferito ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1989 è stato individuato in 166.228 lire per tonnellata;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico del 28 febbraio 1990, con la quale sono stati trasmessi gli elementi per la determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico relativi al 1990, che comportano una diminuzione del 3,65% rispetto alle aliquote di sovrapprezzo vigenti;

Ritenuta l'opportunità di sospendere la riduzione del 3,65% delle aliquote di sovrapprezzo vigenti e di destinare il relativo maggior gettito alla copertura dell'onere termico relativo all'esercizio 1989;

Delibera:

Le aliquote di sovrapprezzo termico in vigore, al netto delle maggiorazioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 27/1988 punto 1), restano confermate al 1° gennaio 1990.

Le aliquote di contributo per l'onere termico, spettanti alle aziende sottoelencate, vengono determinate nelle misure seguenti con decorrenza 1° gennaio 1990.

Aziende	Aliquota L./kWh
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	30,0197
Azienda energetica municipale - Torino	19,5067
Azienda energetica municipale - Milano	16,7162
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	34,7262
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	28,0191
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	9,6741
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,6062
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio	120,6261
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	48,5278
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	0,0338
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	31,1909
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero	0,1023
Azienda municipalizzata - Imola	2,2978
Società Nolana per Imprese Elettriche - Nola	8,8968
Prato dello Stelvio	0,6013

Roma, addì 16 marzo 1990

Il Ministro - Presidente delegato: BATTAGLIA

90A1349

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 13 ottobre 1989, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Capasso & Romano S.p.a. di Telese, dal 1° settembre 1988;

2) Cementerie Siciliane S.p.a., con sede in Palermo e unità di Catania, Isola delle Femmine (Palermo), Porto Empedocle (Agrigento) e Villafranca Tirrena (Messina) dal 1° gennaio 1988;

3) Degussa prodotti ceramici S.p.a. di Firenze, dal 2 gennaio 1989;

4) Fratelli Gagliardi S.p.a. di Marano Ticinese (Novara), dal 1° gennaio 1989;

5) I.P.R.A. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Pianezza e San Giorgio Canavese (Torino), dal 14 ottobre 1989;

6) Officine Grafiche Fratelli Stianti S.p.a. di San Casciano Val di Pesa (Firenze), dal settembre 1988;

7) Shell officine Cavazza S.p.a. di Ozzano Emilia (Bologna), dal 14 ottobre 1989;

8) SKF industria S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Massa, dal maggio 1989;

9) Tilit S.r.l. ora Ceramica Cervit S.r.l., con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento di Montefiorino (Modena), dal 28 novembre 1988.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella stessa seduta, non ha riconosciuto la condizione di riorganizzazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Cooperativa muratori del comprensorio di Mirandola Soc. coop.va a r.l. di Mirandola (Modena), dal 14 ottobre 1989;

2) Saimp sistemi S.p.a. di Padova, dal 1° marzo 1989.

Il Comitato, con deliberazione adottata nella stessa seduta, non ha riconosciuto la condizione di riconversione aziendale alla Siciltermica S.r.l, con sede e stabilimento di Giammoro - Pace del Mela (Messina) e cantieri vari per la manutenzione d'impianti industriali, dal maggio 1987.

90A1322

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 13 ottobre 1989, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Fibronit Sud S.r.l. già S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Bari, dal 14 ottobre 1989;

2) Fontana Sud S.r.l. di Messina, dal 1° maggio 1988;

3) International Chemical Corporation S.p.a. di Aprilia (Latina) dal 14 ottobre 1989 in poi;

4) Italsolai S.a.s., con sede in Spezzano Albanese (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza), dal 14 ottobre 1989;

5) Nuova Multedo S.p.a. di Genova, dal marzo 1989;

6) Nuova Solmine S.p.a., con sede in Massa Marittima (Grosseto) e stabilimenti di Montieri, Massa Marittima, Scarlino e Manciano, dal 1° gennaio 1989;

7) S.A.C.I. S.p.a. di Marsala (Trapani), dal 2 gennaio 1989;

8) San Marco S.p.a. di Scandiano (Reggio Emilia), dal dicembre 1988.

90A1323

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 1°. marzo 1990, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Savignano Irpino, frazione Scalo (Avellino) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 27 febbraio 1990 in applicazione degli articoli 33 T.U.C.R.A. e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 1936, n. 375. e successive modificazioni — il dott. Cesare Rossini è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

90A1324

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Marco Argentano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 marzo 1990, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Marco Argentano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Marco Argentano (Cosenza) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del Tesoro in data 3 marzo 1990 in applicazione degli articoli 33 T.U.C.R.A. e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 1936, n. 375, e successive modificazioni — il dott. Lorenzo Roselli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

90A1325

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale Fonti Bauda in contenitori di materiale PET

Con deliberazione della giunta regionale n. 40 dell'11 gennaio 1990 l'acqua minerale di Calizzano S.p.a., è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata Fonti Bauda in forma piatta e addizionata di anidride carbonica in contenitori di materiale PET prodotti dalla ditta medesima.

90A1326

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

4 1 1 1 0 0 0 6 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000